

## PROTOCOLLO STRAORDINARIO PER IL SETTORE DELLA PANIFICAZIONE

### PREMESSO CHE


#### Le Parti

- hanno convenuto sulla profondità e sulla pervasività degli impatti economici e sociali a carico del settore in una fase caratterizzata dalla pandemia e dalla riapertura di un teatro di guerra in Europa, dall'emergenza energia e dal ritorno dell'inflazione, dalle sfide della innovazione tecnologica e della transizione ambientale.
- hanno, altresì, convenuto sul contributo reso alla coesione sociale ed alla competitività del settore della panificazione e dal concreto dispiegarsi delle loro relazioni sindacali, con particolare riferimento all'esperienza degli ammortizzatori sociali "emergenziali";
- hanno, ancora, convenuto - sulla scorta delle valutazioni sopra richiamate - sull'utilità di un comune programma d'azione volto a richiamare l'attenzione del Governo, all'avvio di una nuova legislatura, sul nesso tra innovazione ed incrementi di produttività del sistema dei servizi ed innovazione ed incrementi di produttività complessiva del sistema-Paese, con particolare riferimento al "cantiere" delle riforme e degli investimenti previsti nell'ambito del PNRR;
- hanno, altresì, convenuto sulla necessità di sostenere la contrattazione collettiva tra le Parti stipulanti quali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, altresì, sulla necessità di contrastare con adeguati interventi normativi e amministrativi la contrattazione delle organizzazioni minoritarie al fine di fronteggiare il *dumping* economico e normativo per i lavoratori e la leale concorrenza tra le imprese;
- hanno, infine convenuto sulla necessità di realizzare un tavolo unico composto da tutte le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori con lo scopo di addivenire alla sottoscrizione di un unico contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore della panificazione.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti

### CONVENGONO QUANTO SEGUE

- la premessa rappresenta parte integrante del presente protocollo;
- per i soli panifici ad indirizzo artigianale, la maggiorazione prevista per il lavoro notturno di cui all'art. 34 bis è pari, a partire dalla data di stipula del presente Protocollo al 30% e dal 1° febbraio 2024 al 50%;
- la maggiorazione per il lavoro straordinario di cui all'art. 33, è prevista, a partire dalla data di stipula del presente Protocollo, nelle modalità seguenti:

A collection of handwritten signatures in blue ink, some appearing to be initials or names, scattered across the bottom of the page. A small number '1' is visible near the center of the signatures.

- 20% per le prestazioni di lavoro dalla 41° alla 48° ora settimanale;
- 30% per le prestazioni eccedenti la 48° ora settimanale;

A partire dal 1° febbraio 2024 la maggiorazione sarà pari al 30% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 40° ora.

- la maggiorazione prevista per il personale impegnato in giornate domenicali di cui all'art. 35, commi 2 e 3, a partire dalla data di stipula del presente Protocollo, è pari al 30%, senza distinzioni riguardo all'attività svolta, per le prime 30 giornate di lavoro prestate nel corso dell'anno di calendario. Vengono escluse dal computo le giornate domenicali cadenti nelle festività; a partire dal 1° febbraio 2024, al personale impegnato in giornate domenicali nella produzione, confezionamento, distribuzione e vendita del pane competerà una maggiorazione del 75% della retribuzione normale indipendentemente dal godimento del riposo compensativo in altro giorno della settimana. Al personale in servizio nella giornata di domenica, nel caso di produzione e vendita di prodotti diversi dal pane, competerà una maggiorazione del 30% sulla retribuzione normale.
- le Parti si impegnano reciprocamente ad aderire ai sistemi di bilateralità, già esistenti nel settore della panificazione (Ebipan e Fonsap) istituiti da altri CCNL sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali. In relazione al cospicuo numero di imprese applicanti e di lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, le Parti si danno atto che l'adesione ai suddetti sistemi e il conseguente finanziamento, devono intendersi subordinati alla partecipazione di tutte le Parti stipulanti il CCNL e del presente Protocollo nella composizione della *governance* dei fondi bilaterali;
- le Parti, infine, si impegnano a verificare entro il 30 settembre 2023 il quadro della rappresentanza datoriale, attraverso gli strumenti e le strutture a disposizione, sia in materia di applicazione del CCNL che di adesione all'associazione datoriale.

Il presente Protocollo ha validità fino alla data di sottoscrizione dell'unico contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore della panificazione a indirizzo artigianale e industriale.

In caso di assenza di accordo di cui al punto precedente, entro il 31 gennaio 2024, le Parti si incontreranno, su richiesta di una di esse, per una verifica ed eventuale rinegoziazione dei contenuti del presente Protocollo.

Il presente Protocollo si applica esclusivamente alle imprese che, alla data di sottoscrizione dello stesso, applicavano il Ccnl 1° luglio 2013 sottoscritto tra Assipan Confcommercio e Ugl Terziario e che comunicheranno in forma scritta ai lavoratori il cambio di Ccnl applicato.


Conseguentemente, Assipan Confcommercio si impegna a comunicare a Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil l'elenco delle aziende che aderiranno al Ccnl 13 gennaio 2023 così come integrato dal presente Protocollo.

13 gennaio 2023

Assipan 

Giulio Roberto

Confcommercio-Imprese per l'Italia

Giusto Lazzeri  







Monimiliano Meda



Flai - Cgil

  
Comuni  


Fai - Cisl

  
Desarolati

Uila - Uil

